



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Consiglio Centrale di Rappresentanza
XII MANDATO
Comparto Difesa
Ruolo Marescialli

OGGETTO: Proposte di modifica al D.Lgvo 29 maggio 2017, n. 94 "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244".

I Marescialli dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, come da lettera Prot. n. dello Stato Maggiore della Difesa del I Reparto, producono un primo documento non del tutto esaustivo, teso a rappresentare le criticità riscontrate dal in merito agli effetti del riordino, di cui al D.Lgvo 94-2017.

Riferimenti Normativi:

- Legge n. 212 del 10 maggio 1983;
- Decreto Legislativo n.196 del 1995
- Decreto Legislativo n. 197 del 12 maggio 1995;
- Decreto Legislativo del n. 82 del 28 febbraio 2001;
- Decreto Legge n. 136 del 28 maggio 2004;
- Legge 244 del 31 dicembre 2012;
- Decreto Legislativo n.94 del 29 maggio 2017;

1. DISAMINA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO MARESCIALLI

La legge 212 del 1983 e il successivo Decreto Legislativo n.196 del 1995, ove prevedevano gli avanzamenti ai gradi successivi dello stesso ruolo previa valutazione e titoli, il personale del Ruolo Marescialli dal periodo tra il 1983 fino alla data odierna, è stato sottoposto a valutazione dalle previste Commissioni di avanzamento per sottufficiali sulla base dei posti disponibili, a prescindere dalla idoneità o meno degli stessi valutati. Per effetto di tale metodo, nell'arco di tempo già evidenziato, per ogni singolo valutato non incluso nei posti a disposizione, veniva adottata la dicitura "idoneo ma non iscritto in quadro", ovvero idoneo non promosso per effetto della esiguità dei posti disponibili al grado di 1° maresciallo. Con la dicitura "idoneo ma non iscritto in quadro", racchiude il presupposto dell'avente diritto ma, per effetto della citata limitazione dei posti, non consente di procedere a quanto legittimamente acquisito in termini di merito dagli aspiranti al grado successivo.

Con il D.Lgvo n. 94 del 2017, ci saremmo aspettati l'introduzione di nuove norme che avrebbero risolto il grave errore prodotto dal Decreto Legislativo n. 196 del 1995 che ha creato il disallineamento all'interno del ruolo e tra le FF.AA., inoltre, trascurando del tutto il principio dell'equiordinazione tra le Forze Armate e le Forze di Polizia, come sancito dalla Corte Costituzionale, a danno dei Marescialli appartenente al Comparto Difesa. I


1
D. P. Fico
C. M. S.

Ipotesi di soluzione

- Inserire un articolo 4-*bis* al D.Lgvo 94-2017, con i seguenti commi:
 - a. coloro che per effetto dell'Art. 34 della legge 212/1983 e successive modificazioni, sono stati dichiarati dalla stessa Commissione di Valutazione Sottufficiali "idoneo ma non iscritto in quadro", sono promossi al grado che avrebbero rivestito al momento della proclamazione dei promossi al quadro di avanzamento, della medesima graduatoria di appartenenza;
 - b. in esecuzione del comma 1 di cui al presente articolo, al medesimo personale che era stato incluso nelle graduatorie di avanzamento con la dicitura "idoneo ma non iscritto in quadro", viene ricostruita la carriera, ai soli fini giuridici, fino al grado rivestito dall'ultimo militare incluso nella graduatoria di appartenenza, promosso in sede di prima valutazione e con un giorno di anzianità successiva al ruolo di appartenenza, senza creare scavalcamenti.
 - c. In base all'applicazione dell'Art. 2251-ter, comma 5, con la promozione del solo 75% dell'aliquota, determinerebbe un ulteriore rallentamento nell'avanzamento di carriera in aggiunta a quello già subito dal personale rappresentato nel passaggio da Maresciallo Capo (o grado corrispondente) a Primo Maresciallo (o grado corrispondente) secondo il vecchio ordinamento;
 - d. Si propone come di seguito specificato:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
<p>Art. 2251 -ter (Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).</p> <p>1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.</p> <p>2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1 -bis e 1 -ter , nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b) , sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1282.</p> <p>3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.</p>	<p>Art. 2251 -ter (Disposizioni transitorie per l'assunzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).</p> <p>1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.</p> <p>2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione ai 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1 -bis e 1 -ter , nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b) , sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1282.</p> <p>3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.</p>



2 



<p>4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051.</p> <p>5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b) <u>è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.</u></p>	<p>4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051.</p> <p>5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b) <u>è pari al 100 per cento della rispettiva aliquota.</u></p>
--	---

Si propone la seguente tabella, ovvero che il giudizio di "ECCELLENTE", previsto dall'Art. 1323, comma 1, lettera C, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, sia eccessivamente penalizzante per il conferimento della qualifica di 1° Luogotenente, pertanto sostituire con "SUPERIORE ALLA MEDIA", come di seguito specificato:

TESTO VIGENTE	TESTO NOVELLATO
<p>«Art. 1323 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).</p> <p>1. La qualifica di primo luogotenente è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) quattro anni di anzianità di grado;</p> <p>b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;</p> <p>c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno <u>«ECCELLENTE»</u> o giudizio equivalente;</p> <p>d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.</p> <p>2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a).</p> <p>3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica.</p> <p>4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;</p>	<p>«Art. 1323 (Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).</p> <p>1. La qualifica di primo luogotenente è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) quattro anni di anzianità di grado;</p> <p>b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;</p> <p>c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno <u>«SUPERIORE ALLA MEDIA»</u> o giudizio equivalente;</p> <p>d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.</p> <p>2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado previsto dal comma 1, lettera a)</p> <p>3. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica.</p> <p>4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.»;</p>




3




2. TRATTAMENTO ECONOMICO

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94 .

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Art. 1. "Disposizioni comuni a più categorie"

La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo direttivo.

Visto il suddetto art. 1, si chiede il riconoscimento giuridico amministrativo di quanto già stabilito nel Decreto, come di seguito riportato:

Assegno di Funzione

- Riconoscere di fatto la funzione del ruolo direttivo equiparando la funzione del Luogotenente al Capitano (norme vigenti), oppure al Tenente Colonnello, ante Legge n. 94/17 (riordino delle carriere);
- Mancata valorizzazione economica e giuridica del ruolo.

In virtù del Riordino al Ruolo Marescialli sono state riconosciute funzioni direttive. Nel contempo agli Ufficiali è stata riconosciuta una carriera dirigenziale con l'attribuzione di inquadramenti propri della dirigenza dal grado di Maggiore in poi. Ai Marescialli, tuttavia, a seguito di questa elevazione di funzioni e responsabilità non è stato corrisposto un incremento della retribuzione percepita, in aggravio funzionale ed economico a quanto previsto per legge art. 1 comma 5 D.Lgvo 29 maggio 2017 n. 94.

Occorre quindi riconoscere alla categoria un nuovo emolumento volto a valorizzare le nuove funzioni direttive. Detta indennità di funzione non può infatti che essere analoga a quella che prima del Riordino era riconosciuta agli Ufficiali (prima direttivi) che non avevano un trattamento economico dirigenziale.

Necessita pertanto di applicare ai Marescialli l'assegno funzionale previsto per gli Ufficiali ai sensi della Legge n° 468/1987 armonizzando quanto a suo tempo stabilito per Maggiori e Tenenti Colonnelli ai gradi di Luogotenente e 1° Luogotenente alla stregua di quanto previsto per Capitani e Tenenti, ai Primi Marescialli e Marescialli Capo (gradi corrispondenti) secondo il seguente prospetto:

NUOVA TABELLA RUOLO MARESCIALLI PEREQUAZIONE FUNZIONE DIRETTIVA

Grado	17 anni di servizio (annuo lordo)	17 anni di servizio (mensile lordo)	27 anni di servizio (annuo lordo)	27 anni di servizio (mensile lordo)	32 anni di servizio (annuo lordo)	32 anni di servizio (mensile lordo)
Ten. Col. = * 1° LGT e LGT	3.122,70	260,23	5.144,10	428,68	5.915,67	492,97
Maggiore= * LGT	3.122,70	260,23	5.144,10	428,68	5.915,67	492,97
Capitano = *1° Mar.	2.770,90	230,91	5.144,10	428,68	5.915,67	492,97
Tenente = *Mar.Ca.	2.153,50	179,46	3.231,70	269,31	3.716,51	309,71



4



(*) A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai Capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito a mente del D.Lgs. n. 94 del 2017 un assegno funzionale nella misura annua lorda di euro 1.707,69 fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Alla stregua dei Capitani, inserire dal Maresciallo Capo con più di 15 anni nel grado, al 1°Luogotenente, cumulabile con l'importo già previsto in tabella.

La succitata tabella deve sostituire per qualità del lavoro ai sensi dell'art. 36 COST. quella attuale sinteticamente sotto riportata.

ATTUALE TABELLA DA SOSTITUIRE CON NUOVI IMPORTI DIRETTIVI DI GRADO

Grado	17 anni di servizio (annuo lordo)	17 anni di servizio (mensile lordo)	27 anni di servizio (annuo lordo)	27 anni di servizio (mensile lordo)	32 anni di Servizio (annuo lordo)	32 anni di Servizio (mensile lordo)
LGT e 1° LGT	1.829,40	152,45	3.070,50	255,88	3.531,03	294,25
1° Maresciallo	1.829,40	152,45	3.070,50	255,88	3.531,03	294,25
Mar. Ca. Mar. 1^ cl.	1.829,40	152,45	3.070,50	255,88	3.531,03	294,25
Mar. Ord. Mar. 2^ cl.	1.829,40	152,45	3.070,50	255,88	3.531,03	294,25
Maresciallo Mar. 3^ cl.	1.829,40	152,45	3.070,50	255,88	3.531,03	294,25

PARAMETRI E STIPENDI IN VIGORE DAL 01 OTTOBRE 2017 (IMPORTI LORDI)

ATTUALE

GRADO	PARAMETRO	ANNUO LORDO	MENSILE LORDO
CAPITANO	150,50	€ 25.991,35	€ 2.165,95
TENENTE	148,00	€ 25.559,60	€ 2.129,97
SOTTOTENENTE	136,75	€ 23.616,73	€ 1.968,06
1° LUOGOTENENTE	148,00	€ 25.559,60	€ 2.129,97
LUOGOTENENTE	143,50	€ 24.782,45	€ 2.065,20
1° MAR. (+8)	140,00	€ 24.178,00	€ 2.014,83
1° MARESCIALLO	137,50	€ 23.746,25	€ 1.978,85
MAR. CAPO	133,50	€ 23.055,45	€ 1.921,29
MAR. ORD.	131,00	€ 22.623,70	€ 1.885,31
MARESCIALLO	124,75	€ 21.544,33	€ 1.795,36

RICHIESTO

GRADO	PARAMETRO	ANNUO LORDO	MENSILE LORDO
CAPITANO 1° LUOGOTENENTE	150,50	€ 25.991,35	€ 2.165,95
TENENTE LUOGOTENENTE	148,00	€ 25.559,60	€ 2.129,97
1° MAR. (+8)	143,50	€ 24.782,45	€ 2.065,20
1° MARESCIALLO	140,00	€ 24.178,00	€ 2.014,83
MAR. CAPO	137,50	€ 23.746,25	€ 1.978,85
MAR. ORD.	133,50	€ 23.055,45	€ 1.921,29
MARESCIALLO	131,00	€ 22.623,70	€ 1.885,31

- PROMOZIONE ONORIFICA AL GRADO SUPERIORE ALL'ATTO DEL CONGEDO



5 



l'obiettivo è di estendere il beneficio relativo alla promozione al grado superiore, all'atto del congedo, anche ai gradi apicali dei ruoli/categorie.

Al riguardo, si propone di formulare l'art. 1084-bis comma 2 del COM nel seguente modo:

- *la promozione di cui al comma 1 è esclusa per gli Ufficiali che rivestono il grado di Generale di Corpo d'Armata e grado corrispondenti.*

Ciò, in quanto la mancata promozione al grado superiore, negata per il personale che riveste il grado apicale di ogni categoria, a parere di questo gruppo di lavoro determina una inutile penalizzazione, atteso che trattandosi di un titolo meramente onorifico, non comporta oneri finanziari a carico dello Stato.

Avanzamento alla promozione a Luogotenente e Primo Luogotenente

In relazione ai militari interessati all'aliquota di avanzamento viene formata al 01 gennaio dell'anno anziché il 31 dicembre come avviene per l'aliquota ordinaria. Così come scritto il maresciallo in avanzamento perderebbe 364 di grado indossato e di conseguenza portando documento sia in sede di valutazione di avanzamento che ai fini di esito dalle Forze Armate, oltre alle attività meramente di servizio. Proponiamo di correggere la data di avanzamento che coincida alla maturazione del requisito maturato.

Ruolo d'onore

Provvedere ad applicare al personale nella posizione del ruolo d'onore, richiamati in servizio, il contenuto per il ruolo rivestito del personale in servizio che alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, si trovava in servizio. (Per questo personale vorremmo dettagliare, coinvolgendo una delegazione, composto da personale del ruolo d'onore, richiamato in servizio)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE CORRETTIVE

PREDISPORRE, un periodo transitorio avente lo scopo di riconoscere un diverso trattamento economico per il ruolo marescialli provenienti da carriere diverse salvaguardando i benefici già riconosciuti dal ruolo di provenienza.

- Per i Marescialli così detti nuovo iter provenienti da carriere diverse, riconoscere una permanenza nei gradi diversa (due anni forfettari in meno) da chi proveniente dal mondo civile o da concorsi straordinari allo scopo di dare la possibilità di poter proseguire la carriera sino al grado apicale, riconoscendo così la giusta progressione di carriera e soprattutto il bagaglio di esperienza già maturato nei ruoli di provenienza, incentivo a misurarsi in una proficua crescita lavorativa.
- Prevedere nel transitorio sino al 31/12/2024, diversamente da quanto oggi previsto con il concorso per soli titoli ed aliquote irrisorie dei posti per il Ruolo apicale Marescialli nel Ruolo Iniziale Speciale Ufficiali, l'introduzione della possibilità, su base volontaria IL TRANSITO NEL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO, il Primo Luogotenente che abbia maturato due anni di permanenza nella qualifica, stante l'età anagrafica l'esperienza maturata e la retribuzione parametrica già posseduta e la funzione apicale in atto, avrà l'ingresso nel Ruolo ad Esaurimento, con il Grado di Capitano, il Luogotenente con due anni di anzianità nel grado, verrà così promosso al grado di Tenente e gradi corrispondenti, permanendo due anni prima della promozione al grado successivo (apicale del ruolo direttivo).

6

